

Roma, 18 ottobre 1974

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione XVII
Prot. N. 51712564

OGGETTO: Anagrafe tributaria - Codice fiscale.

Circolare Serie II n.148
Titolo Demanio Marittimo

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI
AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA
ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
TRIESTE
ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
SAVONA
AL PROVEDITORATO AL PORTO
VENEZIA
AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
NAPOLI
ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
PALERMO
AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
CIVITAVECCHIA

Si richiama l'attenzione di tutte le Autorità ed Enti in indirizzo sulle disposizioni riguardanti l'anagrafe tributaria ed il codice fiscale, contenute nel D.P.R. 29.9.1973 n.605 (G.U. 268), nei due Decreti Ministeriali 12 marzo 1974 (G.U.71), nei due Decreti Ministeriali 13.4.1974 (G.U.99) nonché nell'art.3 della legge 14.8.1974 n.354 (G.U.217), che ha prorogato al 1° aprile 1975 il termine iniziale previsto dall'art.17 D.P.R. 605, citato, circa l'obbligo di indicazione del numero fiscale.

Per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime ed alle autorizzazioni ex art.55 Cod. Nav., avendo esse quasi tutte contenuto economico e quindi rilevanza tributaria, sono ad esse applicabili tutte le norme previste in detta legislazione (irricevibilità delle domande di concessione, o di rinnovo di concessioni o di autorizzazioni ex art.55 Cod. Nav. prive del numero di codice fiscale dei beneficiari, obbligo di indicare nelle concessioni e nelle autorizzazioni suddette il numero di codice fiscale dei beneficiari,

./..

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. N.	29053
Data	- 6 NOV. 1974
Cat.	VI

obbligo di fare le comunicazioni all'anagrafe tributaria nelle forme e secondo le modalità previste dalle citate norme.

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE DI SEZIONE



IL DIRIGENTE GENERALE
F. to Balducci

RAG/chm.